

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 034/CGF– RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2013**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1 RICORSO CALC. LUCIANI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7952/891 PF12-13/AM/MA DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Luciani Tiziano.

Tale decisione veniva assunta seguito deferimento del Procuratore Federale, nota n. 7958/891 PF12-13/AM/MA del 4.6.2013, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F., per aver omesso di depositare l’accordo economico con la società A.S.D. Civitavecchia 1920 presso la sede competente entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione.

Avverso tale provvedimento il calciatore Luciani Tiziano ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.7.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 21.8.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Luciani Tiziano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2 RICORSO DEL CALC. MENCIO LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8020/892 PF12-13/AM/SEG DEL 6.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

Il calciatore Leonardo Mincio ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta - a seguito deferimento del Procuratore Federale - ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 94 *ter*, comma 2, N.O.I.F. in ragione del mancato deposito entro il 25° giorno dalla sottoscrizione, dell'accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012 stipulato con l'A.S.D. Civitavecchia 1920, società a sua volta inadempiente al proprio obbligo di deposito del medesimo accordo.

Con il proposto ricorso, il ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art. 58, commi 7 e 8, C.G.S.. Infatti, rilevava che la comunicazione di deferimento era stata erroneamente effettuata presso la sede della Società di appartenenza (ai sensi dell'art. 38, comma 8, lett. b) e c), avendo egli già eletto diverso domicilio in sede di contenzioso innanzi alla Commissione Accordi Economici, contenzioso dal quale – ad avviso del medesimo requirente – traeva origine la contestata sanzione; inoltre, sempre in via preliminare, evidenziava come la società di appartenenza non gli avesse comunicato l'avvenuto deferimento da parte della Procura Federale.

Nel merito, rilevava che la disposizione di cui all'art. 94 *ter*, comma 2, N.O.I.F. prevede in capo al calciatore non l'obbligo bensì la mera facoltà di depositare l'accordo economico e, pertanto, l'inottemperanza a tale disposizione non può essere sanzionata (diversamente, un tale obbligo graverebbe sulla società alla quale, in caso di inottemperanza, deve essere correttamente inflitta una sanzione). Rilevava, inoltre, la contraddittorietà dell'appellata decisione nonché la carenza, nel proprio comportamento, dell'elemento psicologico.

Le eccezioni preliminari non meritano accoglimento, in quanto l'elezione di domicilio operata dal ricorrente in sede di contenzioso innanzi alla Commissione Accordi Economici non può riversare i propri effetti all'interno di un diverso procedimento qual è, per l'appunto, quello in tema di violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. A tal fine, nessun rilievo può assumere la mera circostanza di fatto che l'accordo economico di cui si contesta l'omesso deposito (illecito contestato ai sensi della citata norma) sia il medesimo che ha costituito oggetto del precedente contenzioso, in quanto presupposti, contenuti e conclusioni dei due procedimenti sono e restano distinti e separati.

Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 9494 *ter*, comma 2, N.O.I.F. l'accordo economico (dal quale derivano benefici economici per il calciatore) necessita di essere depositato presso i competenti Comitati e divisioni. Appare evidente che il deposito è funzionale all'attuazione piena e completa dei contenuti dell'accordo stesso, con evidente vantaggio del calciatore.

Pertanto, il deposito dell'accordo costituisce un obbligo per la società (che è altresì obbligata ad erogare il trattamento economico ivi stabilito) e una facoltà per il calciatore (che di quell'accordo è beneficiario); in tal senso, depongono anche le diverse espressioni lessicali utilizzate dalla disposizione (“gli accordi dovranno essere depositati ... a cura della società ... il deposito può essere effettuato dal calciatore”).

Conseguentemente, mentre il mancato deposito da parte della società deve essere correttamente sanzionato quello da parte del calciatore non può comportare alcuna sanzione, atteso che non sarebbe ragionevole sanzionare colui che non esercita una mera facoltà dal cui esercizio, peraltro, derivano benefici esclusivamente a suo favore.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Mencio Leonardo, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. KOEN PAUL BRACKAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE DI CAMPIONATO INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8008/1004 PF12-13/AM/MA DEL 5.6.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)

Il calciatore Koen Paul Brackha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta - a seguito deferimento del Procuratore Federale - ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 94 *ter*, comma 2, N.O.I.F. in ragione del mancato deposito entro il 25° giorno dalla sottoscrizione, dell'accordo economico sottoscritto il 14 luglio 2011 con la S.S.D. Trani, società a sua volta inadempiente al proprio obbligo di deposito del medesimo accordo.

Con il proposto ricorso, il ricorrente eccepiva che la disposizione di cui all'art. 94 *ter*, comma 2, N.O.I.F. prevede in capo al calciatore non l'obbligo bensì la mera facoltà di depositare l'accordo economico e, pertanto, l'inottemperanza a tale disposizione non può essere sanzionata (diversamente, un tale obbligo graverebbe sulla società alla quale, in caso di inottemperanza, deve essere correttamente inflitta una sanzione).

I ricorso merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 9494 *ter*, comma 2, N.O.I.F. l'accordo economico (dal quale derivano benefici economici per il calciatore) necessita di essere depositato presso i competenti Comitati e divisioni. Appare evidente che il deposito è funzionale all'attuazione piena e completa dei contenuti dell'accordo stesso, con evidente vantaggio del calciatore.

Pertanto, il deposito dell'accordo costituisce un obbligo per la società (che è obbligata ad erogare il trattamento economico ivi stabilito) e una facoltà per il calciatore (che di quell'accordo è beneficiario); in tal senso, depongono anche le diverse espressioni lessicali utilizzate dalla disposizione ("gli accordi dovranno essere depositati ... a cura della società ... il deposito può essere effettuato dal calciatore").

Conseguentemente, mentre il mancato deposito da parte della società deve essere correttamente sanzionato, quello da parte del calciatore non può comportare alcuna sanzione, atteso che non sarebbe ragionevole sanzionare colui che non esercita una mera facoltà dal cui esercizio, peraltro, derivano benefici esclusivamente a suo favore.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Koen Paul Brack, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

4. RICORSO DELL'A.S.D. POL. MORCONEAVVERSO GRADUATORIA DI RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO CAMPANO DI PROMOZIONE 2013/2014 (Delibera del Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 14 del 9.8.2013)

Il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 9.8.2013, ha escluso dalla graduatoria della riammissione al Campionato Campano di Promozione 2013/2014, la società A.S.D. Pol. Morcone per omesso deposito del versamento e della documentazione, come prescritto dai criteri (effettuato parziale versamento, non conforme alla normativa e non depositato nei termini).

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Pol. Morcone ricorreva, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.8.2013.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.8.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel

caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pol. Morcone di Morcone (Benevento),dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete